

**STATUTO
ASSOCIAZIONE DESR-PASM**



Art. 1 (Costituzione, denominazione, durata e sede)

E' costituita l'Associazione denominata **DESR-PASM**, con sede in **BuonMercato**, via Roma 15/A.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'ordinamento interno dell'Ass.ne è ispirato a criteri di democraticità, di partecipazione e uguaglianza di diritti dei soci.

L'Ass.ne riunisce gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento attuativo e che, condividendone gli scopi, si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.

Art. 2 (Oggetto sociale, finalità e attività)

L'Ass.ne è indipendente, apartitica e aconfessionale e non ha finalità di lucro.

La finalità principale che essa si propone è di servizio alla Rete del Distretto di Economia Solidale Rurale del Parco Agricolo Sud Milano (DESR PASM).

Tale finalità di servizio viene espletata a supporto del raggiungimento degli obiettivi del DESR PASM, nei quali quindi essa si riconosce compiutamente ed esaustivamente, sostenendo le attività del DESR e dei suoi Gruppi di Lavoro secondo le modalità definite dalla Carta dei Criteri e dal regolamento.

Tali obiettivi sono:

1. supportare la costruzione e il consolidamento di reti di economia solidale nel territorio del PASM (in cui interviene il Distretto), tra tutte le realtà che costituiscono localmente i settori interessati dell'Economia Solidale (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: GAS, contadini, produttori locali, Botteghe del Commercio Equo, Banche del Tempo, Organizzazioni della Finanza Etica, Cooperative - specialmente sociali - e loro consorzi, Imprese sociali, Associazioni culturali, pacifiste ed ecologiste, Amministrazioni Locali 'sensibili');
2. salvaguardare il PASM tramite la riqualificazione della sua agricoltura e la difesa di ambiente e territorio, con iniziative basate su nuovi flussi economici e relazionali a supporto delle aziende agricole e del loro reddito e contro il consumo di suolo;
3. qualificare la domanda e l'offerta relativa alla produzione agricola, da attuare attraverso la trasformazione in direzione della eco-compatibilità delle coltivazioni (con tecniche biologiche, biodinamiche, di permacoltura, di lotta integrata, ecc.), incentivando la vendita diretta, sostenendo l'agrobiodiversità e la multifunzionalità, nonché, sul lato della domanda, sollecitando il consumo critico in direzione delle produzioni sostenibili del PASM;
4. favorire un percorso di costruzione di sovranità alimentare facente capo al bacino del PASM o, in caso di produzioni non esistenti in tale bacino, facendo riferimento in primo luogo a produttori, in particolare i piccoli, vicini o confinanti con lo stesso PASM, secondo quanto contenuto negli allegati al Regolamento (carta dei criteri): ciò significa valorizzare la produzione, la distribuzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, che coinvolgano i soggetti dei Settori già citati in progetti concreti di collaborazione ed economia solidale, improntati:
 - a. al prezzo 'giusto' - adeguato per il produttore, accessibile al consumatore, condiviso e trasparente;
 - b. alla definizione di 'patti solidali' tra produttori e consumatori che prevedano accordi come ad es. la co-programmazione delle produzioni, il pre-impegno all'acquisto e simili.



- c. alla realizzazione di cicli di produzione per quanto possibile chiusi e locali, ispirati alla sostenibilità ambientale, al rispetto dei diritti del lavoro, alla occupazione di giovani e soggetti svantaggiati;
5. promuovere la massima diffusione di stili di vita sempre più essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà e alla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso, attenti ai sistemi di produzione e consumo dei beni e dei servizi, nel rispetto dei diritti dell'uomo, di lavoratori e lavoratrici, dell'ambiente e della salute, consapevoli della necessità di ridurre i consumi ed il loro impatto ambientale, di aumentare il risparmio energetico e di risorse non rinnovabili, di valorizzare la diversità biologica e culturale e la difesa dei beni comuni;
 6. favorire la crescita delle persone in un equilibrio armonioso con la natura e la società, promuovendo una cultura della convivialità e della partecipazione attiva, creando occasioni di incontro, di confronto e di festa;
 7. organizzare attività di formazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale e della critica del modello di sviluppo basato sulla crescita 'senza fine', per diffondere la conoscenza e la consapevolezza su temi quali: alimentazione sana, modelli eco-compatibili di produzione agricola, artigianale e di economia locale, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, materiali ecologici e loro impiego, medicine naturali, educazione alla nonviolenza e alla pace, culture popolari e multiculturalità;
 8. organizzare attività e servizi di supporto agli acquisti collettivi e alla produzione e distribuzione di prodotti locali, attraverso un equo rapporto tra produttori e consumatori e nel rispetto delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale di cui al presente statuto, valorizzando il modello organizzativo e di relazioni proprio dei GAS;
 9. operare per ricercare e sperimentare, sia a livello globale che locale, un riequilibrio dei rapporti Nord/Sud basato sullo scambio reciproco e non sullo sfruttamento;
 10. verificare le condizioni per realizzare un fondo di solidarietà finalizzato a sostenere emergenze e crisi produttive di realtà ecosol e a promuovere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali sociali e solidali;
 11. gestire relazioni con le istituzioni locali atte a favorire politiche pubbliche a supporto dei processi di economia locale e solidale;
 12. promuovere iniziative di ricerca e sviluppo, anche in rapporto con bandi di Enti e Istituzioni pubbliche e di Organizzazioni del III settore, atte a favorire processi e progetti di economia locale e solidale.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, dei soci.

In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di propri lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri soci.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

L'Associazione potrà aderire a cooperative, consorzi, reti ed altre forme associative che abbiano obiettivi in linea con le finalità e l'oggetto sociale dell'Associazione.

Art. 3 I soci

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche e i gruppi informali, uomini e donne, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Esecutivo in qualità di soci ordinari. Il diniego va motivato.

Il Consiglio può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- recesso;
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Esecutivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Esecutivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, preventivamente autorizzate dal Consiglio; i soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;

- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Esecutivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 6

Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Esecutivo.
- il Presidente e il Vice-Presidente.

Possono inoltre essere costituiti su decisione dell'Assemblea i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 7

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è atta ad assicurarne una corretta gestione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Esecutivo o di 1/10 (un decimo) dei soci.

Nel corso dell'anno si possono tenere riunioni periodiche allargate ai non soci per discutere specifici temi.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Esecutivo;
- deliberare sulla esclusione dei soci
- eleggere i componenti del Consiglio Esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Esecutivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Esecutivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento all'uopo predisposto dal Consiglio Esecutivo
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, fax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione e suo svolgimento, nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può attribuire ad altro socio la delega a rappresentarlo in assemblea. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta in un anno. Nessun socio potrà avere più di una delega per ogni assemblea. All'assemblea possono partecipare anche non soci. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Articolo 8

Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri soci. Il Consiglio Esecutivo resta in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili (per un solo altro mandato).

I Consiglieri decadono qualora siano assenti, alle riunioni del Consiglio Esecutivo, per tre volte consecutive senza preventiva segnalazione al Presidente o, in sua vece, ad altro Consigliere.

Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, mediante avviso via mail di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Esecutivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni nei confronti dei soci atte a ricomporre le controversie interne;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti e a bandi di Enti e Istituzioni pubbliche e di Organizzazioni del III settore;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Esecutivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a 1/3 (un terzo) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di due anni e può essere rieletto per un solo altro mandato. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede il Consiglio Esecutivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

Il Presidente è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Esecutivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni e a sottoscrivere la partecipazione a bandi.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Esecutivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che restano in carica due anni. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, tra le realtà aderenti al Distretto e l'Associazione;
- su mandato del Comitato Esecutivo verifica la coerenza tra gli obiettivi dell'Associazione (Art.2), la Carta dei Criteri e i comportamenti delle realtà aderenti all'Associazione e di quelle con cui ha strette relazioni (con cui stipula accordi o convenzioni o a cui aderisce secondo quanto previsto dall'art. 2);
- dopo aver tentato la composizione delle controversie o esaminato i comportamenti non coerenti, valuta se inoltrare in Assemblea o al Consiglio Esecutivo la proposta di provvedimenti e comunica comunque l'esito della valutazione al Consiglio.

Articolo 11

Il Patrimonio sociale



Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni o bandi;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 12

Il Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno successivo.

Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato dal Consiglio Esecutivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con specifico odg e con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci.

Il Patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere redistribuiti tra i soci gli eventuali beni, utili e riserve dell'associazione.

